

**Indire**

Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

**Capitolato di Polizza di Assicurazione RC Patrimoniale colpa lieve**

**LOTTO 2**

**BROKERITALY**  
*Insurance*  
&*Reinsurance*

Direzione Generale  
00187 Roma – Via Aureliana, 53  
Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933  
E-Mail: [info@brokeritaly.com](mailto:info@brokeritaly.com)

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Contraente:</b>	l'organismo della <b>Pubblica Amministrazione</b> che contrae questa assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	il <b>Contraente</b> , per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
<b>Dipendente/Amministratori :</b>	ognuna delle persone, compresi gli Amministratori e il Segretario comunale, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del <b>Contraente</b> , anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
<b>Dipendente Tecnico:</b>	qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell' <b>Ente di Appartenenza</b> e che predispone e sottoscrive il progetto di nuove opere pubbliche, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche in relazione all'esecuzione di opere pubbliche, così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della <b>Pubblica Amministrazione</b> .
<b>Dipendente Legale:</b>	Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e s.m.i., che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la <b>Pubblica Amministrazione</b> .
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Sinistro:</b>	si configura un <b>Sinistro</b> quando, per la prima volta nel corso del <b>Periodo di Assicurazione</b> , l' <b>Assicurato</b> riceve: - una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario e/o amministrativo intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico; - una qualsiasi richiesta scritta, ivi compresi gli inviti a dedurre della corte dei Conti, con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
<b>Danno:</b>	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danni Materiali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> e che non costituisca " <i>Danno non patrimoniale</i> " ai sensi di Legge;
<b>Responsabilità Civile:</b>	la responsabilità che grava sull' <b>Assicurato</b> in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei <b>Dipendenti</b> sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del

	Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
<b>Responsabilità Amministrativa -Contabile:</b>	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> che produca gli effetti previsti in polizza.
<b>Massimale:</b>	la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per ogni <b>Sinistro</b> .
<b>Durata del Contratto:</b>	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella <b>Scheda di Copertura e nel Modulo</b> .
<b>Periodo di Assicurazione:</b>	se la <b>Durata del Contratto</b> è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il <b>Periodo di Assicurazione</b> coincide con tale durata. In caso contrario, il <b>Periodo di Assicurazione</b> corrisponde separatamente a ciascuna annualità della <b>Durata del Contratto</b> , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo <b>Periodo di Assicurazione</b> ha effetto alla data e all'ora d'inizio della <b>Durata del Contratto</b> .
<b>Periodo di Efficacia:</b>	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella <b>Scheda di Copertura</b> , e la data di scadenza della <b>Durata del Contratto</b> .
<b>Scheda di Copertura:</b>	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
<b>Retribuzioni Lorde ai fini del conteggio del premio:</b>	L'importo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personaledipendente riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli Amministratori.

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile professionale e patrimoniale derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o per conto dell'Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all'Ente contraente una responsabilità indiretta o solidale. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge o regolamenti.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

### Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l'Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

### Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile se l'Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' (sessantesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60' (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze. L'accettazione del premio pagato, dopo le scadenze previste nei commi che precedono, non potrà essere intesa, neppure implicitamente, come rinuncia degli Assicuratori ai diritti ed alle eccezioni previste dal suindicato articolo.

### Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

**7.1** l'**Assicurato**, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o telefax o mail - agli **Assicuratori**, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

**7.1.1** qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;

**7.1.2** qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'**Assicurato** il risarcimento dei **Danni** subiti;

**7.1.3** qualsiasi circostanza di cui l'**Assicurato** venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'**Assicurato**.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti **7.1.2** e **7.1.3** sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione**.

**7.2** la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal **Contraente** per conto dell'**Assicurato** nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli **Assicuratori** come se fosse fatta dall'**Assicurato** stesso;

**7.3** l'**Assicurato** dovrà dare agli **Assicuratori** tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione;

**7.4** considerato che questa è un'assicurazione nella forma «*claims made*», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del **Sinistro** durante il **Periodo di Assicurazione** fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**;

**7.5** senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

#### **Art. 8 – Cessazione del contratto - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro**

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Su richiesta del Contraente da esperirsi entro 30 giorni antecedenti la scadenza della polizza, l'Assicuratore si impegna a concedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 60 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure di gara afferenti la stipulazione della nuova polizza ed a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Qualora la presente assicurazione fosse stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni Sinistro e fino al **60°** giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di **60** giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro **15** giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**, salvo il caso di chiamate di terzo.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge – Interpretazione del contratto**

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

**Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più Dipendente/Amministratori di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Dipendente/Amministratori dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

Resta inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la responsabilità civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei soggetti, oppure della responsabilità amministrativa o amministrativa contabile di uno o più dei soggetti indicati nella scheda di copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

L'assicurazione comprende inoltre:

- Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

L'Assicurato può richiedere, anche prima della sentenza definitiva della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa di uno o più dei Dipendenti/Amministratori identificati nella Scheda, il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 20% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 50.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a €. 300.000,00

- L'Assicurato si obbliga a restituire agli Assicuratori, nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, quegli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.
- Le somme anticipate dagli Assicuratori all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti degli Assicuratori nei limiti del danno erariale accertato in sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
- Per effetto di quanto sopra, è fatto obbligo all'Assicurato di notificare agli Assicuratori le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni dei Dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso.

**Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'Assicurazione di cui **all'Art 12** comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

#### **Art. 14 – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione di cui **all'Art 12** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e alla gestione del personale.

#### **Art. 15 - Limiti di Indennizzo – Franchigia**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** notificati dall'**Assicurato** durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura**, nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei **Dipendenti/Amministratori** coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'**articolo 18 Garanzia Postuma** che segue. L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo **Sinistro** di importo pari a quello indicato sulla **scheda di copertura**.

#### **Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto all'art. 30 lettera c. – Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici con i limiti e le condizioni ivi previste;
- b) attività svolta da taluno dei **Dipendenti/Amministratori** dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o Società o enti privati salvo quanto precisato **dall'Art. 23** che segue;
- c) qualsiasi attività e/o competenza esercitata dall'Assicurato presso Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, nonché le attività comunque connesse e/o conseguenti alla responsabilità professionale derivante da attività veterinaria, medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, di profilassi e sperimentazione clinica, compreso ma non limitatamente ad altre forme di professioni collegate alla sanità.
- d) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura**, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- g) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e al D. Lgs 209/2005 – titolo X;
- h) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi **Dipendente/Amministratore** per **Responsabilità Amministrativa** o **Amministrativa Contabile** e per colpa grave;
- i) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte all'**Assicurato**;
- k) investimenti effettuati con l'utilizzo di strumenti finanziari e/o derivati;

nonché per i **Danni**:

- l) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- m) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

#### **Art. 17 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività**

**BROKERITALY**<sup>®</sup>

Responsabilità Civile Patrimoniale 2015 – I.N.D.I.R.E.

L'Assicurazione è prestata nella forma "*claims made*" e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti o Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

#### **Art. 18 - Garanzia Postuma**

Se, in qualsiasi momento durante la validità del contratto, uno o più soggetti per cui l'Ente è Assicurato cessa l'attività per morte, pensionamento o qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nel numero di anni indicati nella scheda di copertura successivi alla scadenza dell'incarico, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di **Durata del Contratto** o dalla data indicata nella **scheda di copertura**.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

#### **Art. 19 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino. Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di **Dipendenti**, purché debitamente indicati nella **Scheda di Copertura**, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, con la sola esclusione di USA e Canada, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

#### **Art. 20 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Ente **Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 24 che segue.

#### **Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui **all'Art. 18 - Garanzia postuma** della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai **Dipendenti/Amministratori** indicati sulla **Scheda di Copertura**, che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni, licenziamento per giusta causa o per altri motivi.

#### **Art. 22 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

#### **Art. 23 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 b) si precisa che l'Assicurazione si estende ai danni derivanti all'Ente Contraente, per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da singoli **Dipendenti o Amministratori**, in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri Enti, Società o organi collegiali.

#### **Art. 24 – Sinistri in serie**

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'**Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**, in quanto applicabili.

#### **Art. 25 - Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più **Dipendenti** dell'**Assicurato** indicati sulla **Scheda di Copertura**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

#### **Art. 26 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008**

Sempre che il relativo addetto, **Dipendente** dell'Ente **Assicurato** indicato sulla **Scheda di Copertura**, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal **Dipendenti** dell'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di **Dipendenti** indicati sulla **Scheda di Copertura** che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 27 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

#### **Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Si conviene che gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'**Assicurato** designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** con l'assenso dello stesso.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assicuratore** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale.

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, gli Assicuratori rimborseranno le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

Gli **Assicuratori** non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.) e non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati con il consenso scritto ovvero in caso di ritardata denuncia del sinistro che non abbia consentito di avvalersi di tale facoltà.

La richiesta di autorizzazione alla nomina di un legale dovrà essere corredata da un preventivo di massima relativo al compenso per le prestazioni, pattuito nelle forme previste dall'ordinamento e rilasciato dal legale su richiesta dell'assicurato.

#### **Art. 29 - Estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici**

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente assicurazione, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

##### **c.1 Clausola addizionale all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici indicati sulla Scheda di Copertura.

##### **c.2 Esclusioni Addizionali**

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico indicato sulla Scheda di Copertura o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- b) esecuzione e/o omessa esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o adeguamento riqualificativo ovvero connessi alla custodia di beni demaniali o di proprietà o in gestione all'Ente contraente, ovvero connessi direttamente o indirettamente alla circolazione di veicoli di qualsiasi genere, su strade pubbliche;

##### **c.3 Condizioni Aggiuntive**

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- I. Progettazione di opere pubbliche così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
- II. Verifica e Validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
- III. Responsabile Unico del Procedimento così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;

Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui ai punti I II, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale a rilasciare ove necessario o previsto dalla Legge, certificati distinti dalla presente polizza, con Massimali e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata e la durata massima sarà pari a 48 mesi.

IV. consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);

V. le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;

#### **Art. 30 - Estensione Amministratori e Dipendenti ritirati o posti in quiescenza**

A parziale deroga dell'art **dell'art. 21 cessazione dell'Assicurazione**, la presente copertura assicurativa è estesa ai sinistri notificati per la prima volta all'Ente Assicurato durante il periodo di assicurazione e derivanti da atti od omissioni commessi da Dipendenti e Amministratori dell'Ente assicurato, che hanno terminato la loro attività, anche in data antecedente alla decorrenza della presente polizza, ma comunque non oltre la data di retroattività indicata nella scheda di copertura e fino a un massimo di 5 anni dalla data di decorrenza,

per pensionamento, morte o cessazione d'incarico o mandato. Il limite di indennizzo indicato nella scheda di copertura sarà l'obbligazione massima per cui gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri;

### **Art. 31 - Estensione limite per costi e spese legali**

A parziale deroga dell'Art. 28 - Gestione delle vertenze di Sinistro Spese legali le Parti concordano che qualora i costi e le spese sostenute per resistere ad azioni civili promosse da terzi eccedessero il quarto del massimale per sinistro e per anno la parte eccedente andrà ad erodere il massimale per sinistro indicato nella scheda di copertura. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse come da art. 1917 del Codice Civile Italiano;

### **Art. 32 - Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'Art. 1.13 – Coassicurazione e delega. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- che il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'IVASS con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

**Art. 33 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**Data**

**L'Assicurato o il Contraente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

**Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:**

**Art. 12 Oggetto dell'assicurazione;  
Art. 17 Assicurazione "Claims made" – Retroattività;  
Art. 18 Garanzia Postuma**

**e inoltre:**

**Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro;  
Art. 8 Cessazione del contratto;  
Art. 20 Persone non considerate terzi;  
Art. 21 Cessazione dell'Assicurazione;  
Art. 32 Clausola Broker;**

**Data**

**L'Assicurato o il Contraente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO ( PROSPETTO DI OFFERTA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
(*Da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica*)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>Contraente/assicurato</b>	Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
<b>Durata contrattuale</b>	Anni 1
<b>Data effetto</b>	Ore 24:00 del .....
<b>Retroattività</b>	Illimitata
<b>Postuma</b>	5 anni
<b>RISCHI / SOMME ASSICURATI</b> Responsabilità Civile Patrimoniale	<b>€ 5.000.000,00 per sinistro</b> <b>€ 10.000.000,00 in aggregato annuo</b>
<b>OFFERTA</b> Retribuzioni 2014 € 10.106.794,43	Tasso lordo ..... ‰
<b>PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO</b>	In cifre € ..... In lettere Euro .....

La Società

Il Contraente

-----

-----

**ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ,autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

Il Contraente

-----

-----